

RACCOMANDATA a/r

(*omissis*), 02 febbraio 2009

Al Direttore della Divisione II
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA

Al Sindaco del Comune di Crocetta del Montello
Via Sant'Andrea, 1
31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)

e.p.c.

Al Prefetto di Treviso
Piazza dei Signori, 22
31100 TREVISO

All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
via San Niccolò, 21
50125 FIRENZE

Oggetto: Ricorso ai sensi dell'articolo 5 del Codice della strada e dell'art. 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione inerente l'ordinanza n. 35/2004 prot. n. 8556/04 emanata dal Comune di Crocetta del Montello (*allegato 1*).

Il sottoscritto (*omissis*) residente a (*omissis*), in qualità di utente della strada proprietario dell'autocaravan targata (*omissis*) e al fine di curare i propri interessi giuridici,

PREMESSO CHE:

- Con **ordinanza n. 35/2004 prot. n. 8556/04** datata 08 ottobre 2004 il Responsabile del settore I° del Comune di Crocetta del Montello ha disposto l'installazione di segnali di divieto di sosta permanente con rimozione coatta per autocaravan, caravan e auto più rimorchio in via degli Alpini, in via Baracca zona classificata di tipo "F" e lungo le vie e piazzole di sosta di tutto il territorio comunale.

PRESO ATTO:

- della Direttiva prot. 0031543, datata 2 aprile 2007, del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII;
- della Circolare prot. 0000277, datata 14 gennaio 2008, del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo.

- dei contenuti della Circolare prot. 0050502, datata 16 giugno 2008, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II.

CONSIDERATO CHE:

Le gravi limitazioni alla circolazione e sosta delle autocaravan disposte con ordinanza n. 35/2004 prot. n. 8556/04 datata 8 novembre 2004 si pongono in **contrasto con le norme del Codice della strada, per i seguenti motivi:**

- Con ordinanza n. 35/2004 prot. n. 8556/04 datata 8 novembre 2004 il Responsabile del settore I° del Comune di Crocetta del Montello ha istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata per sole autocaravan (oltre che caravan e auto con rimorchio) *“considerato che in questo Comune le vie degli Alpini e le relative piazzole di sosta e la zona classificata di tipo “F” in via Baracca, e le altre Vie e piazzole di sosta ubicate all’interno di tutto il territorio comunale, sono oggetto di sosta per autocaravan, caravan, e auto più rimorchio”*.

La suddetta perifrasi **non ha il carattere della motivazione e si risolve in un’affermazione generica e sommaria.**

Peraltro l’affermazione secondo la quale tutte le vie e piazzole di sosta del territorio comunale *“sono oggetto di sosta per autocaravan, caravan e auto più rimorchio”* è **priva di logicità** oltreché incomprensibile.

- Con ordinanza n. 35/2004 prot. n. 8556/04 datata 8 novembre 2004 il Responsabile del settore I° del Comune di Crocetta del Montello ha istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata per sole autocaravan (oltre che caravan e auto con rimorchio) *“considerato che nel territorio di questo Comune non esistono aree attrezzate con impianti igienico sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride provenienti dagli impianti interni installati nei veicoli in oggetto”*.

La motivazione è del tutto **inconferente**. Infatti **la sosta delle autocaravan è concetto completamente distinto ed autonomo rispetto alla fruizione di un’area attrezzata con impianti igienico-sanitari.**

Vale evidenziare che **non esiste alcuna norma nel Codice della strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione che obbliga le autocaravan - qualora vogliano sostare – a farlo in apposite aree.** Pertanto un eventuale prescrizione in tal senso è illegittima.

Il Responsabile del settore I° del Comune di Crocetta del Montello ha evidentemente **confuso il concetto di sosta con il l’azione di chi fruisce degli impianti di smaltimento igienico-sanitari e inspiegabilmente ha dedotto lo smaltimento delle acque chiare e luride e dei residui organici dalla circostanza che un’autocaravan si trovi in sosta.**

Inoltre, come specificato anche dal Ministero dei Trasporti nella direttiva prot. 0031543 datata 2 aprile 2007, la presenza di aree attrezzate di cui all’articolo 7 comma 1, lettera h) del Codice della strada non può costituire la base per limitare la circolazione stradale (circolazione e sosta) ma piuttosto un’opportunità di sviluppo per l’accoglienza del turismo itinerante.

- L’articolo 6 del Codice della strada, ed in particolare la lettera b) del comma 4, prevede la possibilità per l’ente proprietario della strada di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, *“in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”*.

Invero nel testo dell’ordinanza n. 35/2004 prot. n. 8556/04 datata 8 novembre 2004, non viene fatto riferimento a **dimostrate esigenze della circolazione basate su una compiuta attività istruttoria** né si menzionano **comprovate**

caratteristiche strutturali, le une o le altre, tali da rendere necessaria l'emanazione dell'ordinanza in questione.

Peraltro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva prot. 0050502 datata 16 giugno 2008, ha espressamente previsto che *"qualora nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi **illegittima per violazione di legge o eccesso di potere** riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria."*

Inoltre ai sensi dell'articolo 7 del Codice della strada, ed in particolare della lettera b) del comma 1, nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, *"limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dei beni culturali ed ambientali"*.

Tuttavia nella motivazione dell'ordinanza n. 35/2004 prot. n. 8556/04 datata 8 novembre 2004, il Responsabile del settore I° del Comune di Crocetta del Montello **non menziona alcuna accertata e motivata** esigenza di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, né richiama i pareri dei Ministeri competenti.

Infine ai sensi dell'articolo 185, comma 1 del Codice della strada, le autocaravan *"ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli"*, pertanto le limitazioni alle autocaravan disposte con la suddetta ordinanza **violano il principio di eguaglianza creando una disparità di trattamento irragionevole nella misura in cui consentono la sosta a tutte le altre categorie di altri veicoli.**

CHIEDE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di valutare la legittimità dell'ordinanza n. 35/2004 prot. n. 8556/04 datata 08 ottobre 2004 emanata dal Comune di Crocetta del Montello in relazione alle norme del Codice della strada nonché ai provvedimenti sopra indicati, con particolare riguardo alle direttive di codesto Ministero prot. n. 0031543 del 2 aprile 2007 e prot. n. 0050502 del 16 giugno 2008.

In virtù di quanto sopra esposto, si **invita il Comune di Crocetta del Montello a provvedere immediatamente all'annullamento o alla revoca d'ufficio** dell'ordinanza n. n. 35/2004 prot. n. 8556/04 datata 08 ottobre 2004, dandone riscontro allo scrivente entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente.

Il sottoscritto, in qualità di associato dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ne chiede l'intervento e il supporto in quanto portatrice degli interessi diffusi degli utenti della strada che circolano in autocaravan.

Ringraziando per l'attenzione e per i provvedimenti che adatterete volti ad evitare assurdi e onerosi contenziosi tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni, si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

(omissis), 02 febbraio 2009

(omissis)

Si produce in allegato il seguente documento:

1. ordinanza n. 35/2004 prot. n. 8556/04 emanata dal Responsabile del settore I° del Comune di Crocetta del Montello in data 08 ottobre 2004.